



02068-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 3664/2021
VINCENZO SIANI		CC - 26/11/2021
ENRICO GIUSEPPE SANDRINI		R.G.N. 19675/2021
DOMENICO FIORDALISI	- Relatore -	
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Il Procuratore generale, Paola Filippi, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre avverso l'ordinanza del 4 maggio 2021 della Corte di appello di Salerno che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, il beneficio dell'indulto, precedentemente concesso dalla stessa Corte territoriale, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 10 marzo 2017, in ordine alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.300,00 di multa.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che (omissis) nel mese di novembre 2010 aveva commesso più reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine ai quali era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che non era ostativa alla revoca dell'indulto l'accertata irreversibilità di stare in giudizio di (omissis).

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1 legge n. 241 del 2006, 78 cod. proc. pen. e 24, secondo comma, Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, pur dando atto della intervenuta irreversibile incapacità di stare in giudizio del condannato, ha ritenuto in maniera errata che tale circostanza non fosse ostativa ai fini della pronunciata revoca del diritto di indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

La Difesa dell'imputato aveva dedotto la circostanza, ^{che} (omissis) fosse affetto da una patologia mentale che aveva determinato l'irreversibile incapacità di stare in giudizio. Dunque, nel caso di specie, ricorreva un concreto *fumus* in ordine alla possibilità che le sue facoltà psichiche fossero vulnerate o addirittura compromesse.

Per tale ragione, andavano svolti anche d'ufficio i necessari accertamenti sulla condizione psichica del condannato, anche al fine di procedere alla eventuale nomina del curatore provvisorio previsto, nei casi di infermità di mente dell'interessato, dal comma 8 dell'art. 666 cod. proc. pen., che a tale figura vicaria riconosce le medesime facoltà processuali dell'infermo.

Una disciplina, questa, che sostanzialmente corrisponde a quella stabilita dall'art. 70, commi 1 e 2, cod. proc. pen., il quale investe il giudice procedente di un onere di verificare la capacità di partecipare coscientemente al processo dell'imputato affetto da un'infermità di mente sopravvenuta.

Ciò che consente di enucleare un principio generale, applicabile sia nella fase del procedimento di cognizione, sia in quella di esecuzione e di sorveglianza, secondo cui il giudice che procede, il quale abbia acquisito fondati elementi per ritenere sussistente una situazione psicopatologica idonea a incidere sull'esercizio delle facoltà processuali, è tenuto a svolgere i necessari accertamenti, onde verificare, nel procedimento di merito, se ricorrano le condizioni per la sospensione in ragione della incapacità del soggetto di parteciparvi coscientemente; e, in quello di esecuzione e di sorveglianza, al fine di accertare se debba eventualmente procedersi alla nomina di un curatore speciale al quale "competono gli stessi diritti dell'interessato". In tal senso si è espressa anche Sez. 1 n. 48949 del 7/11/2019 Belkovi Aleksander Rv. 277823.

Ne consegue, pertanto, che sotto tale profilo l'ordinanza impugnata deve ritenersi viziata, per violazione dell'art. 666 comma 8 c.p.p.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso il 26/11/2021

Il Consigliere estensore

Domenico Fiordalisi



Il Presidente

Carlo Zaza

